

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 11/02/2026

FATTO

Il ricorrente deduce che in data 11/12/2024, durante un acquisto presso un market, riscontrava inaspettatamente il blocco delle carte collegate al conto corrente n. **200 intrattenuto presso l'Intermediario convenuto, con conseguente impossibilità di proseguire il pagamento. A seguito dell'accaduto, il ricorrente effettuava un controllo telematico del conto, riscontrando il blocco dell'applicazione di *home banking*. Lo stesso, in quanto dipendente in pensione dell'intermediario convenuto, era titolare del Conto Corrente n.***200 e di tutta una serie di prodotti (carte bancomat, carte di credito, carta prepagate e polizza) e, a seguito di alcune verifiche interne, apprendeva che la Banca aveva intrapreso l'iter per la chiusura d'ufficio del conto. Il ricorrente contesta che la banca non ha, però, mai trasmesso alcuna comunicazione di contestazione o richieste di giustificazione per fatti/illeciti/inadempienze riscontrate. Nonostante i reclami presentati a cui la Banca ha sempre dato riscontro eccependo la sua facoltà di poter recedere senza obbligo di motivazione, tale decisione è stata assunta senza alcun preavviso e senza giustificazione causando un grave pregiudizio. Tutto ciò premesso, il ricorrente domanda che venga ingiunto all'intermediario di fornire puntuale ed esaustiva motivazione dell'avvenuto recesso e il riconoscimento della somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario deduce che il ricorrente ha acceso il conto corrente n. **200 in data 28/08/1979, successivamente estinto in data 28/07/2025. Il 13/12/2024 il ricorrente ha presentato un reclamo contestando l'avvenuta chiusura del rapporto e il 17/01/2025 la Banca ha risposto confermando che la chiusura era conforme al principio di insindacabile autonomia contrattuale

in merito all'opportunità e convenienza di mantenere o meno in vita i rapporti negoziali tra di esse costituiti. Il 10/06/2025 il ricorrente ha replicato con le stesse richieste e la Banca ha risposto negli stessi termini in data 22/07/2025 ribadendo che l'art. 1845 c.c. prevede espressamente per i contratti di apertura di credito si possa legittimamente recedere *ad nutum* senza obbligo di specificare i motivi o la giusta causa retrostante tale decisione. E, infatti, nei contratti di conto corrente come in genere in tutti quelli "di durata" (a tempo indeterminato per il quale non è prevista una scadenza fissa) è sempre prevista la possibilità di recesso sia per il cliente quanto per la Banca in forza dell'art. 1855 c.c. Più in particolare, nel caso in cui lo scioglimento del rapporto avvenga su iniziativa della Banca le autorità terze come l'Arbitro Bancario sono solite riconoscere alla Banca il diritto di recedere senza dover illustrare i motivi della propria decisione. L'intermediario rivendica, pertanto, la legittimità formale del recesso, ritenendo non necessaria alcuna specifica motivazione, circa la insindacabile scelta in ordine al mantenimento o meno del rapporto negoziale. Infondata è anche la richiesta del ricorrente di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a causa del recesso, poiché determinata in maniera del tutto arbitraria e forfettaria pari a € 25.000,00. Tale richiesta è priva di qualsivoglia prova concreta e manchevole di elementi tangibili del danno asseritamente patito. Alla luce di tali elementi di fatto e di diritto, l'intermediario domanda il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente richiama quanto dedotto in ricorso e fornisce un'analitica descrizione del danno subito e di come lo ha quantificato in € 25.000,00 fornendo a tal fine tutta la documentazione a supporto ritenuta necessaria. Il ricorrente ribadisce, inoltre, l'illegittimità della condotta della Banca, la quale ha violato diversi principi fondamentali, tra cui gli articoli 1833 e 1855 c.c. (che impongono un congruo preavviso di almeno dieci giorni) nonché i doveri di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c.

DIRITTO

Il ricorso investe il recesso unilaterale dal rapporto di conto corrente e da tutti i servizi connessi esercitato dall'intermediario senza preavviso e senza motivazione. Dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti emerge che: in data 11/12/2024 il ricorrente non riusciva a effettuare alcuni pagamenti e constatava che i suoi strumenti di pagamento, collegati al conto n. **200, e la sua app di *home bankin g* avevano smesso di funzionare; effettuati alcuni controlli constatava che la Banca aveva apposto un blocco ai suoi rapporti. Il 13/12/2024 presentava quindi un reclamo contestando tale blocco e richiedendo il ripristino della ordinaria funzionalità chiarendo, già in tale fase, il disagio e danno che ciò stava determinando. Il 17/01/2025 l'intermediario riscontrava il reclamo confermando che la missiva inviata, con cui gli veniva notificata la decisione di recedere dai rapporti in essere, era legittima e conforme alla normativa. In riscontro a tale lettera, il ricorrente trasmetteva un secondo reclamo, in data 10/06/2025, in cui rappresentava le difficoltà avute nel ricevere assistenza e chiarimenti dagli operatori dell'Intermediario e avanzava richiesta di risarcimento del danno subito in considerazione anche del fatto che, a causa del mancato preavviso, per alcuni giorni era rimasto completamente privo di risorse. In data 22/07/2025, l'intermediario ha replicato, ribadendo che l'art. 1845 c.c. prevede espressamente per i contratti di apertura di credito la facoltà di recedere *ad nutum* senza obbligo di specificare i motivi o la giusta causa retrostante tale decisione.

Dagli elementi acquisiti al giudizio si ricava il ricorrente non ha ricevuto alcun preavviso di recesso ma ha appreso della chiusura dei suoi rapporti con l'intermediario, in essere dal 1979, solo gradualmente. Ha, infatti, dapprima constatato il mancato funzionamento dei suoi strumenti di pagamento e dell'app bancaria e ha poi tentato invano di reperire informazioni sul disservizio in atto dagli operatori dell'intermediario, trasmettendo un primo reclamo col quale richiedeva lo sblocco dei rapporti e il ripristino dei servizi. Il ricorrente non è stato, quindi, reso edotto del recesso che era in atto. Nel primo riscontro l'intermediario ha riferimento all'invio di una missiva, che però non è stata versata in atti, con cui veniva notificata la decisione di recedere dai rapporti in essere. Tale missiva pare essere stata trasmessa al ricorrente tra il reclamo (17/01/2025) ed il riscontro (10/06/2025). Appreso del recesso, il

ricorrente, che sin da subito aveva fatto presente i disagi che tale blocco gli stava causando, trasmetteva un secondo reclamo dove contestava tale recesso immotivato e non preceduto da un preavviso, avanzando anche la richiesta di risarcimento del danno.

Nei contratti di durata a tempo indeterminato, qual è anche il contratto di conto corrente e di servizi correlati, è riconosciuto alle parti il diritto di recesso, c.d. determinativo, così da bilanciare la mancata previsione di un termine finale di efficacia del contratto. Il recesso determinativo è, dunque, un diritto potestativo di fonte legale e si giustifica alla luce dell'inammissibilità di vincoli contrattuali con durata indefinita, che costituisce un vero e proprio principio inespresso del diritto dei contratti. Con specifico riferimento ai contratti cd. bancari, sono previste addirittura disposizioni specifiche sul recesso determinativo, le quali, da un lato, riconoscono espressamente il diritto potestativo delle parti al recesso dai contratti a tempo indeterminato e, dall'altro lato, tutelano l'affidamento del cliente nel perdurare del vincolo mediante la previsione dell'obbligo di preavviso, preordinato a consentire al cliente di rintracciare nel mercato un adeguato contratto sostitutivo e a concedergli anche il tempo per la relativa conclusione.

Le norme in questione sono gli artt. 1833, 1845 e 1855 c.c. La prima disposizione è contenuta nella disciplina del contratto di conto corrente bancario e sancisce che, se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima. L'art. 1845, comma 3, c.c. attiene all'apertura di credito a tempo indeterminato e, del pari, riconosce ha il diritto di recesso di entrambe le parti, previo preavviso nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o in mancanza, nel termine di quindici giorni. Infine, l'art. 1855 c.c. estende la previsione del recesso determinato a favore di entrambe le parti anche alle altre operazioni bancarie regolate in conto corrente a tempo indeterminato, anche in questo caso con obbligo di preventivo preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

È in atti il contratto di conto corrente, le cui condizioni generali prevedono all'art. 12 il diritto di recesso, senza preavviso, se a recedere è il cliente, e con un preavviso di sessanta giorni per iscritto, se a recedere è la banca, salvo non vi sia un giustificato motivo che gli consentirebbe di recedere anche senza preavviso. Nel caso di specie non è presente la lettera di preavviso e dal tenore del riscontro al reclamo del 17/01/2025 emerge che non soltanto la lettera di recesso sia stata trasmessa senza prevedere un preavviso ma che la stessa sia stata tra l'altro spedita successivamente all'avvenuto blocco dei strumenti connessi al conto. Le doglianze del ricorrente riguardano proprio l'assenza di un preavviso e l'assenza di un giustificato motivo che legittimasse la condotta dell'Intermediario il quale, su tali contestazioni, si è limitato a richiamare l'art. 1845 c.c. Con specifico riguardo al diritto di recesso nei contratti bancari, l'orientamento dei Collegi ABF riconosce che il recesso *ad nutum* da un rapporto contrattuale a tempo indeterminato è legittimo, senza alcun obbligo per l'intermediario di esplicitarne le ragioni ai sensi dell'art. 1373 c.c., purché siano rispettati la forma e il termine per esercitarlo (Collegio di Torino, decisione n. 0013108 del 19/12/2024). L'inadempimento dell'obbligo di preavvisare il cliente, in forma scritta, del recesso dal contratto nel termine di sessanta giorni precedenti la data a partire dalla quale il contratto cesserà di produrre effetti rende l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'intermediario inesatto e ciò non incide sulla validità ed efficacia del recesso, ma può essere fonte di responsabilità se l'assenza di preavviso ha prodotto danni al cliente.

Il ricorrente formula la richiesta di risarcimento del danno, tanto patrimoniale quanto non patrimoniale, per l'ammontare complessivo di € 25.000,00. Per quanto concerne il pregiudizio patrimoniale, le voci di danno individuate dal cliente sono le seguenti: 1. spese per consulenza legale di cui allega la parcella: € 150,00; 2. spese per consulenza medica di cui allega la fattura: € 300,00; 3. spese per apertura di un conto presso altro intermediario: € 500,00. Il ricorrente ha effettuato infatti una comparazione tra il costo che il conto corrente aveva presso l'intermediario convenuto e i costi che gli sono stati applicati da un diverso Intermediario a cui si è dovuto rivolgere per poter aprire un conto in cui far canalizzare la giacenza di quello in chiusura e rientrare così in possesso delle sue risorse che erano interamente canalizzate proprio su quel rapporto. Inoltre, il ricorrente invoca 4. danni per perdita condizioni

agevolate, quantificati in € 14.000,00. Il ricorrente sostiene, infatti, di aver subito quale danno anche quello da perdita di tutte le agevolazioni che aveva in qualità di dipendente in quiescenza e a quelle per i suoi familiari. Quantifica il danno in percentuale alla durata di anni di aspettativa di vita (uomini a 81 anni) e quindi nel suo caso per 14 anni. Nel calcolo della somma ha considerato: le spese per la gestione del conto e delle operazioni bancarie completamente gratuite; l'accesso al credito a condizione agevolate per costi tasso e ridotta documentazione (ad es. nel caso del fido di euro 3.000,00 gratuito); gli investimenti con costi di gestione e acquisto di prodotti gratuiti o agevolati; i Finanziamenti a condizioni agevolate per tasso costi. Il totale dei danni patrimoniale ammonta, quindi, per il ricorrente a € 14.950,00. A supporto documentale degli invocati danni patrimoniali e delle spese vive il ricorrente ha allegato la seguente documentazione: tabelle delle Agevolazioni di conto corrente e Apertura di credito riservate ai Dipendenti B** e ai Dipendenti in quiescenza (agevolazione n. 11101 DIP. B** primo conto) e Agevolazioni ai familiari (agevolazione n. 11102 altri conti); documenti relativi al nuovo conto corrente aperto presso la C** (documento di sintesi periodico, foglio informativo della Carta di Credito, condizioni per Apertura di Credito in conto corrente per i costi del fido, dettaglio condizioni economiche per Internet Banking; spese consulenza legale; spese consulenza medica specialistica.

Per quanto concerne invece il danno non patrimoniale, il ricorrente deduce che, al fine di determinare il danno non patrimoniale va considerato che, nel periodo dal 11/12/2024 al 08/01/2025, senza alcun preavviso e/o comunicazione gli è stato apposto un totale blocco del conto corrente e dei servizi ad esso collegati (bancomat, carte di credito, Internet Banking, App del cellulare ecc.). Quello sciolto era l'unico conto corrente sul quale si gestivano tutte le entrate e uscite dell'intero nucleo familiare, e ciò ha determinato un indescrivibile disagio considerato anche che era pieno periodo natalizio. Il ricorrente si è ritrovato, quindi, senza liquidità, con il rientro obbligato del fido utilizzato e tutte le scadenze da onorare (rate di mutui, rata del prestito, utenze varie, rid ecc.). Peraltro, in Banca risultava preclusa la possibilità immediata di disinvestimento in ordine ad alcuni prodotti di risparmio in gestione e l'apertura del nuovo conto attivato presso altro Intermediario richiedeva comunque alcune settimane. Tutto ciò l'ha costretto a chiedere aiuti economici a persone a lui vicine con forte condizionamento della serenità familiare durante le festività natalizie. Per tale motivo richiede un risarcimento pari a € 4.050,00, anche da determinarsi in via equitativa. Inoltre, il ricorrente sottolinea che la chiusura del conto gli ha causato un grave disagio personale, ansia, preoccupazione prolungata nel tempo, stress e turbamento emotivo che hanno portato ad un forte peggioramento del suo stato di salute. Ciò è documentato dagli accertamenti medici che si sono resi necessari e dalle cure che gli sono state prescritte. Per tali danni, richiede un risarcimento pari a € 6.000,00, anche da determinarsi in via equitativa. Il totale dei danni non patrimoniale è pari quindi ad € 10.050,00. A riprova di tali pregiudizi, il ricorrente ha allegato la documentazione relativa a due visite mediche, tre referti, articoli scientifici e ha prodotto la relazione medica per danno di natura biologica.

L'articolata domanda risarcitoria va esaminata analiticamente. Per quanto concerne i danni patrimoniali, le spese per consulenza medica di cui allega la fattura, dell'ammontare di € 300,00 e le spese per apertura di un conto presso altro intermediario, pari a € 500,00, non sono collegate sul piano causale all'inadempimento dell'obbligo di preavviso. Gli accertamenti medici sono sì resi necessari in quanto la condotta dell'intermediario non ha leso in via diretta un diritto della persona del ricorrente, inclusa la sua integrità psicofisica, ma soltanto un diritto di natura patrimoniale, consistente – come si è già chiarito – nella concessione di uno spazio temporale sufficiente per trovare un'alternativa contrattuale. Sicché il costo delle spese di consulenza medica trovano nello scioglimento improvviso del contratto non la condizione necessaria bensì soltanto una mera occasione che non esercita però alcuna rilevanza causale sul piano del diritto. Allo stesso modo, le spese di conclusione di un contratto di conto corrente presso un altro intermediario si pongono in relazione causale non con l'omesso preavviso, ma con il recesso. Come si è però chiarito, il recesso è un diritto potestativo tanto del cliente quanto della banca, sicché il cliente avrebbe dovuto sostenere tali spese anche nel caso in cui l'intermediario avesse esercitato il recesso rispettando il termine di preavviso. A una conclusione

identica deve giungersi anche con riguardo alla perdita condizioni agevolate, per un ammontare presunto di € 14.000,00. La perdita delle condizioni di favore è conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso e non sarebbero stata evitata quand'anche la banca avesse provveduto al preavviso. Sono invece risarcibile le spese di consulenza legale, per l'ammontare di € 150,00. Il ricorrente ha infatti provato il pagamento del compenso allegando la fattura. Sul tema dell'inclusione delle spese di assistenza professionale in una voce di danno il Collegio di Coordinamento si è di recente pronunciato con la decisione n. 4580 del 12 maggio 2025, statuendo i seguenti principi: a) le spese legali rappresentano un danno emergente per il cliente risarcibile in base alle regole di diritto comune; b) la domanda risarcitoria è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, senza aver costituito oggetto di preventivo reclamo; c) il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno implica che risulti dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia; d) ai fini della prova del danno, parte ricorrente può produrre ogni evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità e la rilevanza di tale presenza nella gestione del procedimento (non è richiesto il deposito della parcella, della notula, oppure della fattura emessa dal professionista); e) la quantificazione del danno viene determinata dal Collegio in via equitativa (art. 1226 c.c.) sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri, la cui applicazione deve essere motivata nella decisione: i) la complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali che costituiscono oggetto del ricorso, ii) il valore della controversia, iii) il grado di colpevolezza dell'intermediario resistente, iv) il carattere assolutamente necessario dell'attività di assistenza legale, nonché la rilevanza della stessa nella gestione del procedimento.

Alla luce di tali principi, nel caso in esame non può non constarsi la condotta scorretta dell'intermediario il quale non soltanto ha ommesso di preavvisare il ricorrente della scelta di recedere dal contratto, ma ha negato nei riscontri tale necessità, non attivandosi in alcun modo per ridurre i disagi per la controparte. Il ricorso a una difesa tecnica è giustificata tanto dal contegno non cooperativo dell'intermediario quanto dalla circostanza che il ricorrente è stato preso alla sprovvista, avvertendo la necessità di una consulenza tecnica. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale va quindi parzialmente accolta, riconoscendo il diritto del ricorrente al pagamento della somma di € 150,00.

Per quanto concerne invece il lamentato danno non patrimoniale va accertata l'assenza del nesso di causalità tra la condotta inesatta dell'intermediario e i pregiudizi alla persona lamentati dal ricorrente. Come si è anticipato, l'inadempimento dell'intermediario ha leso un diritto patrimoniale del ricorrente e, per giurisprudenza costante e opinione pressoché unanime della dottrina, il danno non patrimoniale non può essere risarcito come danno conseguenza di un pregiudizio primario di natura patrimoniale, ma presuppone che la condotta dannosa abbia leso in via diretta anche un interesse della persona protetto da una norma specifica di legge oppure assunto a oggetto di un diritto inviolabile della persona di rango costituzione (Cass., sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975). Per di più, con specifico riguardo al lamentato disagio e forte condizionamento della serenità familiare durante le festività natalizie, per l'ammontare di € 4.050,00, va sottolineato che i disagi, i condizionamenti, i fastidi e la necessità di cambiare il proprio stile di vita oppure le abitudini proprie o della famiglia non integrano neppure gli estremi di un danno non patrimoniale, proprio perché l'interesse a non subire tali conseguenze non integra un diritto inviolabile della persona di rango costituzionale. È opportuno rimarcare che la Suprema corte ha chiarito che «palesamente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla

legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale» (Cass., sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972, n. 3.9). La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va pertanto respinta.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta l'illegittimità del recesso esercitato dall'intermediario; dichiara, altresì, l'intermediario tenuto alla corresponsione della somma di euro 150,00 a titolo di ristoro delle spese di assistenza difensiva.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE